

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5619 del 31/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CLOROFILLA SOC. AGR. COOP. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Serra n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione e piscina sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172-3255.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5839 del 30/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CLOROFILLA SOC. AGR. COOP. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Serra n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione e piscina sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172-3255.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/08/2018, acquisita al Prot. Unione 35001 e da Arpae al PGFC/2018/13032 del 17/08/2018, da **CLOROFILLA SOC. AGR. COOP.** nella persona di Luciano Botti, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Serra n. 6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione e piscina sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172-3255, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14/09/2018 Prot. Unione 39661, acquisita al PGFC/2018/14757, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 15/10/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 44684, e da Arpae al PGFC/2018/18201;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10037 del 28/08/2018, acquisita al PGFC/2018/13841, il Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista la dichiarazione contenuta nell'istanza di AUA, che l'attività agrituristica rientra fra le attività a bassa rumorosità (punto 2) dell'Allegato B del D.P.R. 227 del 19/10/2011 e che pertanto non si allega documentazione di impatto acustico è possibile affermare che l'attività è esclusa dalla presentazione della DOIMA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Qualora l'attività utilizzasse impianti di diffusione sonora ovvero svolgesse manifestazioni ed eventi con diffusione di musica è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1997 n. 447 salvo i casi dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della Legge 26 ottobre 1995."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato procedimento, acquisite in data 11/07/2018 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche: rapporto istruttorio acquisito in data 26/10/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CLOROFILLA SOC. AGR. COOP.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CLOROFILLA SOC. AGR. COOP.** (C.F./P.IVA 01942560408) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Serra n. 6, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con annessa civile abitazione e piscina sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172-3255.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *Qualora l'attività utilizzasse impianti di diffusione sonora ovvero svolgesse manifestazioni ed eventi con diffusione di musica è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1997 n. 447 salvo i casi dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 6 della Legge 26 ottobre 1995.*

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con annessa civile abitazione e piscina, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 59 a.e. (di cui 10 a.e. da zona ristorazione e laboratori, 34 a.e. da sala polivalente, 8 a.e. da pernottamento ospiti, 4 a.e. da civile abitazione e 3 a.e. da piscina e annesso servizio igienico);
- Il refluò che, prima dello scarico nel corpo recettore, recapita ad impianto di fitodepurazione verticale a flusso sub-superficiale di 180,00 mq, è quello risultante dalla confluenza delle acque reflue provenienti:
 - dal fabbricato adibito a ristorazione e laboratori e dal fabbricato adibito a sala polifunzionale preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 1.200 lt, pozzetto desaponatore da 1.700 lt e fossa Imhoff da 54 a.e.;
 - dal fabbricato adibito a pernottamento degli ospiti dell'agriturismo e a civile abitazione preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 720 lt, quattro desaponatori di cui due da 250 lt ciascuno e due da 350 lt ciascuno e fossa Imhoff da 17 a.e. e
 - dal controlavaggio dei filtri della piscina e da annesso servizio igienico preventivamente trattate in pozzetto desaponatore da 150 lt e fossa Imhoff da 5 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di potenzialità di 59 a.e., lo stesso dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, così come previsto per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di consistenza superiore a 50 a.e.;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del fiume Savio;
- Oltre ai fabbricati citati la Ditta ha anche 5 piazzole per camper, situate a monte della piscina. Le acque di scarico dei camper, essendo questi dotati di bagni chimici, vengono raccolte in una vasca a tenuta stagna della capacità di 5.000 lt, che verrà svuotata da ditte specializzate almeno una volta l'anno;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 25/10/2018 Prot. Arpae PGFC/2018/18377;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 09/08/2018 Prot. Arpae n PGFC/2018/13032 così come modificate/integrate in data 23/10/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/18201;
- Tavola n. 1 recante ad oggetto "Stato di Progetto" comprensiva dello schema fognario, in scala 1:200, datata Ottobre 2018, a firma dell'Arch. Botti Luciano, acquisita in atti in data 23/10/2018, Prot Arpae n. PGFC/2018/18201 del 23/10/2018 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Barbotto n. 3172-3255 – Mercato Saraceno
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con annessa civile abitazione e piscina
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	59 a.e. (di cui 10 a.e. da zona ristorazione e laboratori, 34 a.e. da sala polivalente, 8 a.e. da pernottamento ospiti, 4 a.e. da civile abitazione e 3 a.e. da piscina e annesso servizio igienico)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	<p>Impianto di fitodepurazione verticale a flusso sub-superficiale di 180,00 mq a cui convogliano le acque reflue provenienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fabbricato adibito a ristorazione e laboratori e dal fabbricato adibito a sala polifunzionale preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 1.200 lt, pozzetto desaponatore da 1.700 lt e fossa Imhoff da 54 a.e.; - dal fabbricato adibito a pernottamento degli ospiti dell'agriturismo e a civile abitazione preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 720 lt , quattro desaponatori di cui due da 250 lt ciascuno e due da 350 lt ciascuno e fossa Imhoff da 17 a.e. e - dal controlavaggio dei filtri della piscina e da annesso servizio igienico preventivamente trattate in pozzetto desaponatore da 150 lt e fossa Imhoff da 5 a.e..
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) Dovranno essere rispettati i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, così come previsto per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di consistenza superiore a 50 a.e. (Solidi Sospesi Totali \leq 80 mg/l, BOD₅ \leq 40 mg/l, COD \leq 160 mg/l, Azoto Ammoniacale \leq 25mg/l, Grassi e oli animali/vegetali \leq 20 mg/l);
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) **Dopo 7 anni dall'emissione dal rilascio del presente atto dovrà essere eseguito un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD, Azoto Ammoniacale e Grassi e Oli animali/vegetali. Un ulteriore autocontrollo dovrà essere eseguito in occasione della presentazione del rinnovo di AUA. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica dei valori limite autorizzati. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I

documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 6) Analoghe prescrizioni devono valere anche per i pozzetti degrassatori e i pozzetti desaponatori.
- 7) Le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori e i pozzetti desaponatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 8) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul bacino di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 9) Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
- 10) Il contenitore di accumulo delle acque di scarico dei camper dovrà essere perfettamente a tenuta e dovrà essere costruito con materiali tali atti a resistere alla corrosione dei reflui che dovrà contenere. Durante le fasi di carico e scarico dei reflui si dovranno adottare tutte le accortezze e precauzioni onde evitare fuoriuscite di liquami nell'area circostante.
- 11) Il contenitore di accumulo di tali reflui dovrà essere vuotato con periodicità adeguata. Tali reflui dovranno essere gestiti conformemente alla specifica normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 12) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 13) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.